

70  
Prot. n. 381  
del 27/04/2015  
28 AGO. 2015  
EW 700



COMUNE DI NAPOLI

## CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

Oggetto: Proposta di Delibera consiliare per l'istituzione della:  
**Consulta per le politiche della Famiglia**

### Atteso che:

è intenzione del Consigliere Comunale Elpidio Capasso del Gruppo Consiliare "Città Ideale", di procedere alla presentazione di una proposta di delibera consiliare per l'istituzione di una **Consulta per le politiche della Famiglia**, finalizzata a valorizzare il fondamentale ruolo sociale della famiglia nella società, prevedendo le più ampie e democratiche modalità e forme di partecipazione, delle Associazioni e realtà non profit locali, che operano nel settore familiare senza alcuna discriminazione.

### Premesso che:

- il Comune di Napoli valorizza e promuove strumenti di democrazia e partecipazione delle cittadine e dei cittadini all'amministrazione locale, prevedendo anche la costituzione di appositi organismi con funzioni consultive e propositive, così come determinato all'articolo 11 del proprio Statuto Comunale, di cui alla deliberazione consiliare n. 24 del 22 settembre 2011 con ripubblicazione sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2012;
- nella legge n.328 del 8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" emergono precise direttive per gli EE.LL. nella programmazione di politiche di promozione del ruolo sociale della famiglia, (art. 1, comma 3), e gli artt. 3 - 4) ed in particolare viene dettagliatamente disciplinato nell'articolo n. 16 la: "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari", di cui al:
  - capoverso n. 1) si "riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie;
  - capoverso n. 2 dove si "valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi che valorizza i principi di concertazione e partecipazione delle organizzazioni del terzo settore nella programmazione, organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
  - capoverso n. 3 nel quale viene specificato che "Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:
    - a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, alla legge 6 dicembre 1971, n.1044, e alla legge

28 agosto 1997; n.285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo per affiancare, nella responsabilità del lavoro di cura per la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

- capoverso n. 4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

- capoverso n.5 nel quale si specifica che: "I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

#### **Visto:**

- l'articolo n.17 comma n.2 della "Legge per la Dignità e la cittadinanza Sociale, attuazione della legge 8 novembre 2000 n.328" n.11 del 23/10/07 della Regione Campania, che dispone che: "La Regione e gli Enti Locali promuovono e valorizzano, altresì, la partecipazione dei cittadini che, in forma individuale, familiare o associativa, realizzano attività di solidarietà sociale e, in particolare, riconoscono l'apporto delle persone anziane alla costruzione delle reti di solidarietà";

- l'articolo n.2 - comma e) del regolamento attuativo del 7/04/2014 n. 4 della Legge Regionale n.11/2007 che indica la "valorizzazione delle reti familiari";

#### **Tenuto conto che:**

- il comune, nella propria azione amministrativa e gestionale, si ispira ai principi e ai dettati costituzionali, nei quali è riconosciuta la famiglia quale soggetto sociale attivo, e risorsa fondamentale per la promozione della vita e per la trasmissione dei valori culturali, etici, spirituali, affettivi intergenerazionali, e sede privilegiata per l'educazione, il sostegno e la cura per lo sviluppo e il benessere dei suoi componenti, così come espressamente sancito negli artt.29 - 30 - 31 - 36 della Costituzione Italiana;

- l'istituzione della Consulta per le politiche della Famiglia promuoverà una maggiore partecipazione e impegno a favore di condivise iniziative per consentire l'utilizzo di opportunità di cofinanziamenti e risorse regionali, nazionali ed europee a favore della famiglia, come il Piano di Azione di Coesione Europea 2013-2016, e dei Fondi Sociali Europei 2014 – 2020 per l'implementazione dei servizi di cura all'infanzia, di tutela dei diritti delle donne, delle pari opportunità e degli anziani;
- la Consulta per le politiche della Famiglia coopererà per la valorizzazione del ruolo della famiglia nella società, secondo i valori della reciprocità, solidarietà e della crescita civile, prevedendo le più ampie forme di partecipazione delle Associazioni e realtà non profit locali che operano nel settore familiare, senza alcuna discriminazione;
- l'art. 8 del D. L.svo 267/2000 prevede che i comuni debbano disciplinare forme di consultazione della popolazione e definire procedure per l'ammissione di istanze, proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela degli interessi collettivi.
- la Legge n. 53 del 2000 e succ. disciplina le "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città" grazie alla quale sono stati introdotti i congedi parentali, favorendo un maggior coinvolgimento dei padri nella cura dei figli, focalizzando l'attenzione e l'impegno degli Enti Locali e delle parti sociali sull'importanza di riorganizzare e armonizzare i tempi delle città ed ha promosso, tramite l'art. 9, la sperimentazione di azioni positive per la conciliazione dei tempi a favore della famiglia. Considerato anche la Circolare INPS n. 40, 14 marzo 2013 che ha recentemente chiarito il diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo;
- il D. M. 198/2003 ha formulato specifiche indicazioni per gli asili nido nei luoghi di lavoro, che purtroppo non hanno riscontrato una concreta attuazione specialmente nelle regioni del Sud Italia, nonostante siano ancora disponibili ingenti cofinanziamenti dell'Unione Europea, attraverso i Piani di Azione di Coesione, a favore delle politiche per la famiglia, dei servizi all'infanzia, giovani, anziani, disabili, assistenza di vicinato e domiciliare;
- i Comuni dovranno sensibilizzare maggiormente le Istituzioni locali per potenziare progetti di prevenzione e contrasto alla preoccupante crescita di violenze, baby gang, forme di bullismo e sbalzo, di violenze in famiglia e di casi di femminicidio, per una migliore applicazione delle Leggi n. 119 del 15.10.2013 e n.154 de 5/4/2001;
- statisticamente emergono nuove problematiche e sfide sociali derivate dalle crescenti separazioni coniugali che causano, spesso, un forte impoverimento dello status economico-sociale di padri e madri separate e della totale carenza di progetti di prevenzione e aiuto, dell'empowerment delle donne, dalle difficoltà abitative del genitore-separato, alla conciliazione dei tempi figli-lavoro, per cui occorre un maggior impegno degli Enti Locali nei confronti di queste nuove problematiche, tenuto conto anche della legge n.54 dell'8 febbraio 2006 "Separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli";

**Rilevato che:**

- la "Consulta per le politiche della Famiglia" costituisce un efficace strumento di democrazia partecipata, per garantire un maggior coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini e delle loro espressioni associative nei processi decisionali e di miglioramento dei servizi sociali alla comunità;
- considerato che l'istituzione della "Consulta per le politiche della Famiglia" si baserà sui principi di democraticità e gratuità di partecipazione per l'espletamento dei propri lavori, per cui non si determineranno ulteriori spese a carico del bilancio comunale, così come specificato nell'allegato regolamento, che fa parte integrante della presente deliberazione;

- Visto il D.Lgs 267 del 18/8/2000 e s.m.i.
  - visto l'art 6 comma 1 Legge n.142/ 8 -6 -90
  - visto i pareri resi:
- Dal Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali;  
Dal Dirigente Responsabile del Servizio Ragioneria;  
Dal Segretario Generale

Tanto premesso, il Consigliere Comunale Elpidio Capasso del Gruppo Consiliare "Città Ideale", ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale,

### **Propone**

al Consiglio Comunale ed alla Giunta, ciascuno per le sue competenze amministrative e tecniche di:


### **DELIBERARE**

- 1) l'istituzione della "**Consulta Comunale per le Politiche della Famiglia**", quale organismo consultivo e di concertazione sociale previsto dalle vigenti normative, al fine di promuovere e tutelare maggiormente il ruolo sociale della famiglia nella società, secondo i valori della solidarietà e della crescita civile.
- 2) Approvare l'allegato schema di regolamento, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

*Napoli il 24 aprile 2015*

*Il consigliere proponente*

*Avv. Elpidio Capasso*



Gruppo Consiliare **CITTÀ IDEALE**  
Consiglio Comunale Via Verdi, 35 80133 Napoli  
Tel. 081.795.9804/9819/6048/9734 Fax 081 7956485 [cittaideale@comune.napoli.it](mailto:cittaideale@comune.napoli.it)

# STATUTO CONSULTA COMUNALE PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

## ART. 1 PRINCIPI

1. Il Comune di Napoli ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Comunale istituisce la Consulta Comunale per le politiche della famiglia quale organismo propositivo e consultivo sulle problematiche familiari, per favorire una maggiore forma di partecipazione, di collaborazione e confronto con le realtà associative operanti nel territorio. garantendone l'esercizio.
2. Il Comune di Napoli riconosce la famiglia quale fondamentale organismo sociale di trasmissione di Valori umani, culturali, etici e spirituali per la promozione dello sviluppo e benessere della persona e della comunità.
3. La Consulta Comunale per le politiche della famiglia favorirà la partecipazione delle cittadine e dei cittadini residenti e delle loro realtà associative ai processi di confronto e miglioramento del governo locale e, nello specifico promuoverà i principi che:
  - a) La famiglia è un bene comune ed una risorsa strategica per la comunità, rappresentando l'ambiente privilegiato per la nascita e la formazione della persona, per la sua crescita e la sua educazione, per cui la famiglia deve essere sostenuta e valorizzata, quale produttrice di beni relazionali, economici, educativi e culturali.
  - b) La famiglia favorisce la coesione e stabilità sociale e la solidarietà fra le famiglie, attraverso la costruzione di relazioni organiche con le Associazioni che le rappresentano.
  - c) La Consulta per le politiche della Famiglia promuove i valori della solidarietà, contrastando ogni discriminazione ideologica, di razze e religioni, ed opera nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale, salvaguardando particolarmente i diritti dei minori, delle donne e delle fasce svantaggiate, valorizzando l'assunzione di responsabilità condivise all'interno delle famiglia, attraverso iniziative che ne sostengono e promuovano la stabilità.
  - d) Il Comune valorizza con particolare attenzione la promozione di attività e progetti culturali a favore della famiglia per tutelare il suo fondamentale ruolo educativo, potenziando le iniziative, per la creazione delle reti informali di solidarietà e di servizi delle famiglie, sostenendo le attività - a livello consultivo e propositivo - delle associazioni e delle realtà non profit, del mondo del volontariato laico e religioso e degli organismi del terzo settore.
  - e) Nella pluralità del tessuto sociale, la consulta sensibilizza il mondo Istituzionale e le realtà profit e non profit per la condivisione di << un programma integrato per le politiche familiari>>, non limitato e ristretto ai soli "servizi sociali" ma che abbia una visione più ampia ad un prioritario obiettivo di migliorare gli stili di vita, le relazioni, la sicurezza, la qualità della vita familiare e sociale.

## ART.2 . FUNZIONI

La Consulta svolge funzioni consultive e propositive per la realizzazione e il miglioramento di politiche familiari integrate e rispettose dei principi di sussidiarietà e dei diritti della persona e della famiglia. A tal fine la Consulta:

1. promuove iniziative e progetti per sostenere e diffondere una cultura che riconosca la famiglia quale realtà fondamentale della comunità locale;
2. promuove iniziative e progetti solidali diretti al potenziamento delle relazioni e dei legami familiari e sociali, e alla promozione e valorizzazione di reti e associazioni familiari;
3. sollecita il Comune ad effettuare analisi, studi, ricerche sulle condizioni della famiglia al fine di promuovere politiche familiari efficaci;
4. segue l'operato dell'Amministrazione comunale per contribuire all'elaborazione e alla



verifica delle politiche che interessano direttamente la famiglia o i suoi componenti;

5. raccoglie e presenta all'Amministrazione i bisogni, le potenzialità e le aspettative delle famiglie del territorio, sensibilizzando relazioni, confronti e progetti, sensibilizzando le diverse realtà Istituzionali e non, che operano nel settore familiare, per sviluppare e condividere <<un programma integrato per le politiche familiari>>, non relegato e ristretto ai soli "servizi sociali";

6. Promuove adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia, e i suoi diritti, le pari opportunità, favorendo ogni intervento che permetta la permanenza dei minori ed anziani nel nucleo familiare.

7. promuove iniziative, community care e partnership volte a garantire e potenziare l'informazione relativamente ai servizi e alle risorse a disposizione delle famiglie e semplifica la partecipazione delle famiglie alla vita della comunità locale.

8. Sollecita e collabora all'ottimizzazione e valorizzazione dell'Ufficio Famiglia all'interno del competente Dipartimento comunale, per la costituzione di un adeguato e utile front office e back office, un numero verde e servizi on-line informativi nel web comunale a favore della famiglia, con una fruibilità e accessibilità di orari e giorni compatibili con le esigenze delle famiglie e delle realtà associative. L'ufficio Famiglia dovrà raccordarsi con i servizi comunali di progettazione finanziabile a livello nazionale, regionale ed europeo.

9. Progetta iniziative con l'Amministrazione comunale tese a favorire il valore della famiglia come istituzione sociale fondamentale e a rendere la società e le altre istituzioni più attente ed adeguate ai problemi che riguardano la famiglia e i suoi componenti, promuovendo con il Comune una progettazione più integrata tra le diverse Istituzioni e le realtà del non profit locale, nazionale ed europee.

10. La Consulta può, inoltre:

- costituire, autonomamente o su richiesta del Comune, gruppi di lavoro su temi specifici;
- invitare ai suoi lavori Amministratori, Funzionari Pubblici ed esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.
- partecipare allo studio, alla progettazione e definizione dei piani della Città e di organizzazione dell'amministrazione e dei suoi servizi in tutti quei settori che influiscano sulla vita della famiglia.
- esprime parere consultivo prima dell'adozione degli atti del Comune in materia di politiche per la famiglia e dei relativi servizi;

### **Art. 3 Organi della Consulta**

Gli organi della Consulta sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato di Coordinamento;
- c) Portavoce della Consulta.

L'assemblea Generale della consulta è presieduta dal Sindaco o dal suo/a delegato/a.

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale, sono svolte a titolo gratuito, e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi. Il Portavoce della Consulta coordina le attività, convoca le riunioni, rappresenta la pluralità delle posizioni e degli orientamenti emersi al suo interno.

Il Portavoce e suo Vice-Portavoce restano in carica per tutta la durata della consulta e comunque non oltre 3 anni e possono essere riconfermati. I lavori della prima riunione della consulta sono presieduti dal Sindaco o dal suo/a delegato/a. Le funzioni di segretario vengono svolte da un dipendente del Comune appositamente incaricato.



#### Art. 4

##### **Assemblea Generale**

L'Assemblea generale è costituita da un solo rappresentante (presidente o suo delegato) di ogni associazione aderente;

L'assemblea Generale direttamente provvede a:

- a) deliberare sulle domande di adesione;
- b) eleggere il Portavoce e vice portavoce e i rappresentanti del Comitato di Coordinamento
- c) riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi, su convocazione del Portavoce e con ordine del giorno stabilito dal Comitato di Coordinamento. L'Assemblea Generale potrà dotarsi eventualmente di un proprio regolamento interno. L'Assemblea Generale deve essere convocata qualora lo richieda almeno un terzo degli aderenti. L'assemblea, in prima convocazione, delibera con la presenza del cinquanta per cento dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 5

##### **Portavoce**

Il/la Portavoce è eletto/a dall'Assemblea, che elegge anche un/a vice portavoce, che potrà sostituirlo/a in caso di temporaneo impedimento. Il/la portavoce svolge le seguenti funzioni:

- a) sollecita il Sindaco/a o suo delegato/a per la convocazione dell'Assemblea con un preavviso di almeno 15 giorni agli aderenti alla Consulta;
- b) coordina i lavori dell'Assemblea Generale e del Comitato di Coordinamento;
- e) assume i provvedimenti di urgenza, che dovranno essere ratificati dal Comitato di Coordinamento;
- f) può delegare in caso di impossibilità il/la vice portavoce per sostituirlo/la temporaneamente.

La carica di Portavoce è incompatibile con incarichi politici e cariche pubbliche elettive.

#### Art. 6

##### **Comitato di Coordinamento**

Il Comitato di Coordinamento è costituito dal Portavoce e da un minimo di 5 membri a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea e provvede a:

- intraprendere le azioni necessarie all'avvio delle attività della Consulta;
  - garantire i collegamenti tra le realtà istituzionali, il mondo della cultura, del Volontariato laico e religioso e della società civile;
  - supportare i Gruppi di lavoro che si potranno costituire in seno all'Assemblea su tematiche specifiche;
  - instaurare rapporti con l'Assemblea, informandola opportunamente sulle iniziative intraprese;
  - formulare le proposte che dovranno essere oggetto di esame da parte dell'assemblea;
  - di proporre all'Assemblea Generale la decadenza di un'associazione nel caso vi siano state almeno tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni dell'Assemblea, o nel caso l'associazione svolga attività in contrasto con quelle della Consulta.
- Il Comitato di Coordinamento è convocato e presieduto dal portavoce della Consulta.



#### Art. 7

##### Componenti della Consulta

Possono fare parte della Consulta, con diritto di voto, le Associazioni non profit che abbiano fini statutarie e sono impegnate, in modo continuativo da almeno un biennio, a favore della famiglia;

- abbiano sede operativa nel Comune di Napoli;
- siano formalmente e regolarmente costituite;
- contemplino, tra i fini statutarie, la promozione e il sostegno della famiglia e rispettino i principi e le regole della Costituzione Italiana;

Le Associazioni partecipano alla Consulta attraverso un proprio rappresentante. Possono partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, gli Assessori, o i loro delegati e consiglieri comunali. La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita.

#### Art. 8

##### Ammissione alla Consulta

A seguito avviso comunale le Associazioni interessate a far parte della Consulta, potranno inviare richiesta di ammissione, indicando il nome della persona formalmente incaricata di rappresentare l'Associazione.

Alla domanda, dovranno inoltre essere allegati in copia conforme:

- Statuto dell'Associazione, ultimo bilancio approvato, copia di eventuali decreti relativi ad iscrizioni in albi e/o registri regionali e/o nazionali;
- relazione sintetica sulle attività svolte nell'ultimo biennio, debitamente documentata, nella quale si evidenzino iniziative e progetti a favore della famiglia.

Le richieste di adesione verranno esaminate preventivamente dal Comitato di Coordinamento, che provvederà a porle all'ordine del giorno all'Assemblea Generale nell'ultima seduta di ciascun anno utile. La Consulta coadiuvata dai servizi comunali comunicherà formalmente al richiedente l'accettazione dell'ammissione o il rifiuto o la richiesta di ulteriore documentazione: in questi due ultimi casi ne motiva le ragioni. Nelle more di vedere accolta la propria domanda di iscrizione, l'associazione richiedente potrà partecipare alle sedute dell'assemblea, quale uditore, senza diritto di voto.

#### Art. 9

##### Sede, personale

Per lo svolgimento delle funzioni della Consulta, e nell'ambito delle proprie risorse umane e finanziarie l'Amministrazione comunale mette a disposizione dei propri locali, con relativa dotazione strumentale ed operativa per le riunioni e per l'espletamento delle attività della Consulta e del suo Comitato di Coordinamento, in collaborazione l'Ufficio Famiglia e/o i servizi competenti.

La partecipazione dei rappresentanti e membri della Consulta è volontaria e gratuita.

